

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA****Sezione III Crisi e Insolvenza**

Rg 63/2023 PU RDC

Interessati :

OCC: Avv. Chris Mazzi

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

letta l'istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da , in ricorso compiutamente generalizzati, con l'Avv. Barbara Vezzali del Foro di Modena;

letti gli atti della procedura;

esaminata la domanda di ammissione e la relazione particolareggiata dell'OCC nominato, Avv. Chris Mazzi;

osserva quanto segue.

Quanto a :

il ricorso è inammissibile.

È pacifico infatti che la debitrice abbia contratto una quota significativa dei suoi debiti attuali a cagione della passata attività imprenditoriale, peraltro da tempo cessata.

La tesi (ben illustrata dall'OCC) in base alla quale, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, potrebbe accedere al piano anche il soggetto che alla attualità non svolga attività imprenditoriale, pur se gravato da debiti d'impresa o professionali pregressi, è stata infatti di recente sconfessata dalla Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, nel decreto 26.7.2023 reso a seguito di rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d'appello di Firenze vertente, *inter alia*, proprio sulla presente questione.

In tale pronuncia, dalla evidente portata nomofilattica, la Prima Presidente richiama da un lato il noto arresto del 2016 (Sent. Nr. 1869) con cui la Corte



aveva sancito il principio – ai fini del riscontro della qualifica di consumatore – del vaglio sostanziale ed attuale sulla natura delle obbligazioni da ristrutturare; dall'altro lato rileva la sostanziale “continuità” della disciplina del CCII rispetto alla normativa previgente, pur a fronte di alcuni “minimi cambiamenti” nelle singole disposizioni (cfr. pagg. 4-5).

A fronte di una presa di posizione così significativa, questo Giudice (peraltro confortato pure da plurimi e recenti precedenti di merito) non ritiene possano permanere dubbi in ordine al fatto che la procedura in parola debba rimanere riservata a chi intenda ristrutturare obbligazioni che abbiano natura squisitamente consumeristica, non residuando spazio neppure per (non previsti) giudizi di prevalenza, o analoghi.

Ciò detto, deve osservarsi come la [] abbia, in subordine e per il caso di mancata ammissione al piano di RDC, chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Ciò determina la duplice conseguenza che:

- in ossequio al principio della domanda, al ricorso congiunto non trova applicazione l'art. 66, comma 1, secondo periodo, e, quindi, la disciplina del concordato minore; ciò neppure nei confronti del [], che, come si dirà *infra*, è soggetto sicuramente ammissibile alla procedura consumeristica;
- la decisione sulla domanda di liquidazione controllata è rimessa al Collegio, con il che deve rimettersi il ricorso all'Ill.ma Presidente di Sezione in sede per la individuazione del Relatore, come al dispositivo.

Quanto a []

La proposta e il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti;

Infatti, quanto alla ammissibilità (art. 70 c. 1 CCII) si osserva che:

- l'istante non è soggetto a procedure concorsuali maggiori essendo privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
- egli, a differenza della sorella, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e) CCII dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;



- da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente o in modo gravemente colposo determinato dalla parte istante, fatta salva ogni più opportuna valutazione;
- il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione nel quinquennio precedente, e non ne ha beneficiato, in epoca anteriore, per due volte.

Al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCII nonché la relazione particolareggiata del Gestore della crisi.

È *prima facie* dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che egli risulta esposto per complessivi euro 137.000,00 circa (oltre al residuo del finanziamento auto e delle spese di procedura, queste ultime da collocarsi in prededuzione), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 1.755,00 netti e delle uscite mensili, che ascendono ad € 1.268,00 circa (cfr. pag. 13 relazione OCC).

L'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto consiste, di fatto, negli accantonamenti mensili di € 480,00 per settantadue mensilità (sei anni); per le ragioni espresse nel ricorso e nella relazione dell'OCC non si prevede che alcun maggiore attivo possa essere destinato ai creditori dalla liquidazione controllata del ricorrente (salvo miglior vaglio in caso di contestazioni *ex art.* 70, comma 9, CCII).

Va sottolineato che il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori privilegiati dichiarati e/o accertati dal grado 16° al grado 20° nella misura del 20% e la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 10%, secondo il principio della cd. *Relative Priority Rule*; ciò pare ben possibile (anche) nel piano di cui agli artt. 67 e sgg. CCII, atteso che lo stesso ha "contenuto libero" e può prevedere pagamenti "parziali e differenziati" per i creditori, con l'unico limite (non rilevante nel caso in esame) della previsione di cui all'art 67 c. 4 CCII.

Il piano va quindi considerato ammissibile, con ogni conseguente statuizione.

Considerato che è stata richiesta la adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, si stima necessario e sufficiente, sino al momento della definitiva omologa, disporre unicamente il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

P.Q.M.

Visto l'art. 70, comma 1, CCII;



quanto a **dichiara** inammissibile il ricorso;**manda** all'Ill.ma Presidente di Sezione in sede per la assegnazione del ricorso in proprio volto alla apertura della liquidazione controllata al Giudice relatore;

quanto a ;**dispone** che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura del medesimo Professionista;**dispone** che la proposta, la relazione dell'OCC e la relativa integrazione, oltre che la documentazione ed il presente decreto (prive di dati sensibili, come sopra) siano comunicati a cura del Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, *mail* certificata;**ricorda** ai creditori il termine di cui all'art. 70, comma 3, CCII per eventuali osservazioni;**invita** l'OCC a riferire a questo Giudice entro il termine di cui all'art. 70, comma 6, CCII ogni circostanza utile ai fini della omologazione;**riserva** ogni successivo provvedimento.

Dispone che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio di **Manda** alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto ai ricorrenti presso il Legale ed al Gestore della crisi.

Modena, 28.8.2023

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

